

Cimiteri

- *Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2013 n. 10/R.
Regolamento regionale recante: “Ulteriori modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 ‘Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)’”.
Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 45*
- *Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.
Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.
(Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 44 del 31 ottobre 2007)*

Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.

Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Art. 5. (Piano regionale di coordinamento)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il **Piano regionale di coordinamento**, che contiene *linee guida per la realizzazione dei crematori* da parte dei comuni e loro forme associative, in applicazione di quanto previsto *dall'articolo 6, comma 1, della l. 130/2001*.
2. Il piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.
3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

Art. 6. (Funzioni comunali)

1. Spetta ai comuni e loro forme associative, la realizzazione di **crematori**, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 5.
2. I comuni, in osservanza dell'articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.
4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8. (Strutture per il commiato)

1. I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.
2. Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

- Legge regionale 12 agosto 2013, n. 17.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2013

- Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia".

Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2013

- Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia

Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2013

Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. (Testo coordinato)

Tutela ed uso del suolo.

Art. 27. (Fasce e zone di rispetto)

[1] A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal ^{245=>}decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) ^{<=245}, che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.

[2] Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00.

^{246=>}3. Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati. ^{<=246}

^{247=>}4. I PRG individuano e disciplinano le fasce di rispetto delle ferrovie, ai sensi della normativa statale e regionale. ^{<=247}

^{248=>}5. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, così come definito dall'articolo 12, comma 2, numero 5 bis). ^{<=248}

^{249=>}6. È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater. ^{<=249}

^{250=>}6 bis. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal

centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi. [<+250](#)
[251+>](#) 6 ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area. [<+251](#)

[252+>](#) 6 quater. Nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda. [<+252](#)

[253+>](#) 6 quinquies. La procedura di cui al comma 6 bis è ammessa esclusivamente per i comuni che abbiano proceduto all'approvazione dell'apposito piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente. [<+253](#)

[7] Il Piano Regolatore Generale determina [254+>](#), nel rispetto delle normative di settore, [<+254](#) le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. [255-><-255](#) Il Piano Regolatore determina altresì, [256-><-256](#) le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili [257+>](#), nonché le distanze delle nuove abitazioni dalle stalle esistenti. [<+257](#)

[258=>](#) 8. Nelle aree sciabili di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) non sono consentite nuove edificazioni, fatte salve le infrastrutture e le edificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sciistica, la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e il loro eventuale ampliamento da realizzare sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, secondo quanto previsto dal PRG vigente. [<=258](#)

[9] [259+>](#) Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti.

[10] Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purché non in contrasto con [260=>](#) le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004. [<=260](#)
[<+259](#)

[11] I Piani Regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.

[261=>](#) 12. Negli edifici [262-><-262](#) esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4,

possono essere autorizzati dal PRG aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. <=261

[13] ²⁶³⁺⁼Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, ^{264+>}ad esclusione degli impianti di produzione, <+264 nonchè le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi. <+263

^{265 >}

Provvedimenti della Regione Piemonte:

- *Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. (Testo coordinato)
Tutela ed uso del suolo.*
- *Circolare del 9 dicembre 1987, n. 16 URE
Circolare sulle modalità di individuazione delle zone di rispetto dei cimiteri nei Piani Regolatori – art. 27 della LR 5 dicembre, n. 56 e smi*

Fasce cimiteriali

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la **zona di rispetto** definita dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con *R.D. 27-07-1934, n. 1265, (modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166)* e dall'articolo 27, comma 5, della *lr 56/1977*.

Art. del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27-07-1934, n. 1265, (modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166)

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge (1).

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma (2).

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché **non oltre il limite di 50 metri**, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. (3).

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, **la riduzione della zona di rispetto** tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre (4).

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente (4).

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (4).

La Circolare del 9 dicembre 1987, n. 16 URE *Circolare sulle modalità di individuazione delle zone di rispetto dei cimiteri nei Piani Regolatori – art. 27 della LR 5 dicembre, n. 56 e smi* precisa che esiste un'unica fascia di rispetto ed è quella sanitaria.

Si evidenzia che la legislazione vigente consente la riduzione della fascia di rispetto, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano particolari condizioni.

(ottobre 2010)

divieto di edificabilità per i parcheggi interrati nelle fasce cimiteriali

Consiglio di Stato: V sezione, sentenza n. 6671/2010

i giudici hanno riconosciuto il vincolo assoluto nel raggio di 200 metri, riducibili a 50 in casi speciali, per le aree cimiteriali;

un comune può negare un permesso di costruire chiesto per la realizzazione di un **parcheggio interrato** all'interno di una fascia cimiteriale, poiché la fascia di salvaguardia si pone come vincolo assoluto di inedificabilità

i parcheggi interrati devono considerarsi come strutture serventi all'uso abitativo e quindi da ricomprendere nelle costruzioni edilizie del tutto vietate dalla normativa di settore

(agosto 2002)

è possibile costruire anche dentro la fascia di rispetto

consentiti limitati ampliamenti (fino ad un massimo del 10%), cambi di destinazione e ristrutturazioni

all'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 viene prescritto che la fascia di rispetto cimiteriale rimane di 200 metri ma sono consentiti interventi più ampi;

sono permesse ulteriori deroghe nel caso ci siano atti pianificatori superiori alla singola concessione edilizia.

Provvedimenti dello Stato:

- *Art. 28, LEGGE 1 agosto 2002, n. 166*
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
(Suppl. n. 158 alla G.U. n. 181 del 3.8. 2002)
- *R.D. 27-07-1934, n. 1265*
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
- *DPR 10 settembre 1990, n. 285*
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria